

Ordinanza concernente la consegna di materiale tecnico e di veicoli speciali del Servizio di sicurezza dell'esercito a terzi

del 1° giugno 1994 (Stato 1° luglio 1994)

Il Dipartimento militare federale,

visto l'articolo 62 capoverso 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione¹ e l'articolo 10 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971² concernente il Servizio di sicurezza dell'esercito,

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la consegna di:

- a. materiale d'osservazione e d'ascolto dell'amministrazione militare e dell'esercito, che può essere utilizzato per la sorveglianza di persone e di oggetti;
- b. veicoli del Servizio di sicurezza dell'esercito (SSEs) equipaggiati con dispositivi per la sorveglianza di persone e oggetti (veicoli speciali del SSEs) e ai veicoli consegnati ai servizi civili di polizia giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 1978³ concernente gli autoveicoli del Servizio di sicurezza dell'esercito e i loro conducenti.

² Su richiesta motivata, il materiale e i veicoli possono essere consegnati a:

- a. organi di sicurezza e di polizia federali, cantonali o comunali;
- b. autorità incaricate, nell'ambito di una procedura autorizzata, della sorveglianza del traffico postale, telefonico e telegrafico.

Art. 2 Competenza e procedura

¹ Il servizio richiedente invia la sua domanda al sottocapo di stato maggiore fronte, SM ASMG, 3003 Berna.

² La domanda indica il motivo, la durata e la base legale dell'impiego. Essa non contiene alcuna indicazione sulle persone e sugli oggetti interessati. Per i veicoli speciali del SSEs, nella richiesta di consegna non deve essere menzionata alcuna utilizzazione particolare. Detti veicoli devono tuttavia essere impiegati unicamente in base a un concreto mandato di osservazione o di ascolto dell'autorità giudiziaria.

RU 1994 1664

¹ RS 172.010

² RS 513.61

³ RS 510.717

³ Alla domanda deve essere allegata un'attestazione dell'autorità competente per legge ad ordinare l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza o di veicoli analogamente equipaggiati.

⁴ Il sottocapo di stato maggiore fronte decide sulla domanda e ordina la consegna del materiale e dei veicoli.

Art. 3 Modalità di consegna e controllo

¹ La consegna avviene in prestito e contro ricevuta.

² Gli utenti di materiale si impegnano per scritto a utilizzare il materiale ricevuto soltanto nell'ambito dell'utilizzazione indicata.

³ Gli utenti di veicoli speciali del SSEs si impegnano per scritto a utilizzarli unicamente in base a un mandato di osservazione e di ascolto dell'autorità giudiziaria.

⁴ I collaboratori del servizio incaricato della consegna possono istruire gli utenti all'uso del materiale. La gestione del materiale nell'ambito dell'impiego avviene esclusivamente da parte degli utenti.

⁵ Il servizio incaricato della consegna mette in conto all'utente il materiale mancante o danneggiato.

⁶ Il servizio incaricato della consegna comunica la riconsegna di materiale e di veicoli prestati:

- a. all'autorità cantonale che ha autorizzato l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza o di veicoli analogamente equipaggiati;
- b. al Presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale;
- c. al Presidente del Tribunale militare di cassazione.

⁷ Il servizio incaricato della consegna tiene un controllo della consegna e della riconsegna di apparecchi tecnici di sorveglianza e di veicoli analogamente equipaggiati nonché delle attestazioni giusta l'articolo 2 capoverso 3 e delle comunicazioni giusta l'articolo 3 capoverso 6. Detti documenti sono distrutti dopo cinque anni.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 settembre 1991⁴ concernente la consegna di materiale tecnico a terzi è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994.

⁴ [RU 1991 2229, 1993 2526]